

Legge regionale 7 luglio 2014, n. 12

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1.

(BURC n. 31 del 7 luglio 2014)

Art. 1

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, della [Legge Regionale 13 gennaio 2014, n.1](#) Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al [D.L. 31 agosto 2013, n.101](#) convertito in [legge 30 ottobre 2013, n.125](#))

1. L'articolo 1, comma 6, della [legge regionale 13 gennaio 2014, n.1](#) "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al [D.L. 31 agosto 2013, n.101](#) convertito in [legge 30 ottobre 2013, n.125](#)" è da interpretare nel senso che "l'elenco regionale di cui alle Leggi regionali [15/2008](#), [28/2008](#) e [8/2010](#) debba ricomprendere anche tutti i lavoratori di Enti partecipati interamente dalla Regione che, pur non avendo partecipato alla manifestazione d'interesse espletata in forza del DDG n.17910 del 14.11.2008 del Dipartimento "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato", abbiano svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività, anche mediante contratti di co.co.pro., alle dipendenze di tali enti partecipati e/o che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 2

(Interpretazione autentica dell'articolo 4 della [Legge Regionale 13 gennaio 2014, n.1](#) "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al [D.L. 31 agosto 2013, n.101](#) convertito in [legge 30 ottobre 2013, n.125](#)")

1. L'articolo 4 della [legge regionale 13 gennaio 2014, n.1](#) "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al [D.L. 31 agosto 2013, n.101](#) convertito in [legge 30 ottobre 2013, n.125](#)" è da interpretare nel senso che "Per le finalità di cui all'articolo 4 del [D.L. 31 agosto 2013, n.101](#), convertito in [legge 30 ottobre 2013 n.125](#), le pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 1 della presente legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti, possono prorogare contratti di lavoro a tempo determinato, nonché l'utilizzo da parte degli enti utilizzatori dei soggetti di cui all'articolo 2 della [L.R. 15/2008](#) che hanno diritto all'inserimento nell'elenco regionale di cui all'articolo 1 della presente legge, sino al 31 dicembre 2016. Pertanto, ai fini dell'utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 2 della [L.R. 15/2008](#), non si rende più necessaria sino al 31 dicembre 2016, ed ai fini della proroga dei contratti di lavoro di detti soggetti, l'approvazione del Piano di reinserimento occupazionale e del parere della Commissione permanente competente di cui al comma 1 della [L.R. 15/2008](#)".

Art. 3

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5 della [l.r. 1/2014](#))

1. L'articolo 1, comma 5, della [l.r. 1/2014](#) è da interpretare nel senso che "tra i destinatari dei benefici di cui all'articolo 2 della [l.r. n. 15/2008](#) rientrano anche i lavoratori che hanno presentato istanza alla Regione entro il 21 dicembre 2010, che sono stati oggetto di accordo istituzionale e che sono nella condizione di disoccupati di lunga durata".

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.